

SENTENZA N.

N. 40944/2005 R.G.

SENT. N. 6256/09  
REP. N. 5072/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 maggio – 7 giugno 2005 a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notificazioni della Corte d'Appello di Milano

DA

[redacted], elettivamente domiciliati in Milano, [redacted]  
presso lo studio degli avv. Edgardo Barbetta, Maria Adele Giudici e Francesca Laura Dionigi che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

[redacted] di Via [redacted] in Trezzano Sul Naviglio, in persona dell'amministratore pro tempore [redacted] elettivamente domiciliato in Milano, [redacted] presso lo studio degli avv. Massimiliano Muselli e Michela Fiore che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Oggetto: conferma provvedimento cautelare ex art. 669 octies c.p.c. e risarcimento danni

Conclusioni: come da fogli separati allegati

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted]  
[redacted], premesso di essere tutti residenti sin dal  
1998 nell'appartamento sito all'ultimo piano del Condominio [redacted] di Via  
[redacted] in Trezzano Sul Naviglio, esponevano: che, a causa del  
cattivo stato di coibentazione del tetto e del sottotetto dello stabile condominiale e del  
conseguente insufficiente isolamento termico degli stessi, sin dall'epoca dell'acquisto nel  
1998 dell'immobile di loro proprietà, quest'ultimo era stato caratterizzato all'interno da  
elevatissime temperature durante il periodo estivo e da rilevanti abbassamenti delle stesse  
durante il periodo invernale, con pregiudizievoli ripercussioni sul loro stato di salute; che,  
nonostante i numerosi solleciti inoltrati all'amministratore circa l'insostenibile situazione  
che si era venuta a creare all'interno del proprio immobile, il [redacted] di [redacted]  
[redacted] in Trezzano Sul Naviglio non aveva fatto nulla per porre  
rimedio al grave stato di sofferenza patito dai [redacted], che, con perizia del 10  
maggio 2002, il consulente geom. [redacted] incaricato dal [redacted] di  
[redacted] in Trezzano Sul Naviglio aveva accertato che  
l'inconveniente denunciato dai condomini [redacted] era da imputarsi all'insufficiente  
isolamento del tetto e del sottotetto dello stabile al civico numero 73; che il tetto ed il  
sottotetto dovevano ritenersi parti comuni dello stabile condominiale, essendo questi ultimi  
destinati all'uso di tutti i condomini; che, a seguito dell'instaurazione del procedimento  
cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Milano, all'esito dell'espletamento di  
apposita consulenza tecnica d'ufficio, aveva ordinato al [redacted]  
[redacted] in Trezzano Sul Naviglio di eseguire a proprie spese le opere  
necessarie ad ovviare alle lagnanze palesate dai [redacted], che l'inerzia del  
[redacted] di [redacted] in Trezzano Sul Naviglio nel  
dare risposta alla grave situazione più volte lamentata e denunciata e nell'ottemperare  
all'ordine del Tribunale aveva comportato la causazione di notevoli danni patrimoniali e  
non a loro carico che dovevano essere risarciti nella misura da accertare in corso di causa.  
Tanto premesso, [redacted]  
[redacted] convenivano il [redacted] di [redacted]  
in Trezzano Sul Naviglio affinché, previa conferma ex art. 669 *octies* c.p.c. dell'ordinanza  
emessa in data 5 maggio 2005 dal Tribunale di Milano nei confronti del Condominio

██████████ di ██████████ in Trezzano Sul Naviglio, quest'ultimo venisse condannato all'esecuzione a propria cura e spese delle opere specificatamente indicate nella medesima ordinanza ed al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del comportamento illecito dallo stesso serbato.

Si costituiva in giudizio il ██████████ di Via ██████████ in Trezzano Sul Naviglio contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed esponendo: che, a fronte di una situazione asseritamente definita catastrofica dalla parte attrice, quest'ultima aveva azionato il rimedio cautelare d'urgenza a distanza di ben sei anni dall'inizio di verifica del fatto illecito concorrendo in modo determinante all'aggravamento del danno; che la situazione descritta dagli attori era stata comunque enfatizzata al fine di addossare al Condominio convenuto un ipotetico risarcimento danni non dovuto e non supportato da idonea prova; che, essendo nel periodo estivo gli appartamenti ubicati all'ultimo piano notoriamente esposti a maggiori temperature, difettava altresì il nesso di causalità tra gli eventi così come descritti dagli attori e i danni dagli stessi palesati; che aveva puntualmente ottemperato alle prescrizioni impartite dal Tribunale di Milano in occasione del procedimento cautelare azionato dagli attori; che le domande attoree erano del tutto destituite di fondamento alcuno.

Tanto premesso, il ██████████ di ██████████ in Trezzano Sul Naviglio chiedeva il rigetto delle domande azionate dagli attori ██████████

Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giudice ammetteva in parte le prove orali dedotte dagli attori ritenendole rilevanti ai fini della decisione.

Quindi, all'esito dell'espletamento della prova orale, all'udienza dell'11 dicembre 2008 la causa era successivamente ritenuta in decisione sulle conclusioni che in epigrafe si riportano, dopo il deposito delle comparse conclusionari e delle memorie di replica.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Reputa il Tribunale che le domande di parte attrice siano da accogliere per i motivi che di seguito si passa ad evidenziare.

Gli attori del presente giudizio, i quali hanno pacificamente abitato nell'appartamento posto all'ultimo piano del ██████████ di ██████████ in Trezzano Sul Naviglio sin dal 1998 – data di acquisto dell'immobile da parte del signor ██████████ (vedi il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice) – si dolgono del fatto che il Condominio convenuto sia stato del tutto inerte - se non

addirittura contrario – nel porre rimedio al cattivo stato di isolamento del sottotetto condominiale la cui mancata coibentazione, nel determinare all'interno del proprio appartamento temperature assai elevate nel periodo estivo e assai rigide nel periodo invernale, ha cagionato una situazione per loro intollerabile causando gravi danni di natura patrimoniale ed esistenziale.

Parte convenuta, dal canto suo, ha da un lato negato, ai fini dell'esclusione dell'imputazione dell'evento lesivo alla propria sfera giuridica sostanziale, che il sottotetto fosse di proprietà comune, sostenendo trattarsi di proprietà esclusiva spettante ai condomini posti all'ultimo piano del Condominio, e dall'altro ha contestato la causazione dei danni lamentati dagli attori per assenza del fatto illecito e/o del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'evento lesivo ostentato dalla parte attrice: occorre pertanto dapprima chiarire di chi sia la proprietà del sottotetto posto sopra l'appartamento dei [redacted] poi capire se ci sia stato un illecito imputabile al Condominio convenuto, ed infine individuare, in caso di positivo accertamento dello stesso, l'area del danno risarcibile agli attori [redacted]

Reputa questo Giudice che il sottotetto oggetto di lite debba considerarsi parte comune spettante alla totalità dei condomini e tale, come si vedrà *infra* nel testo, da radicare in capo al Condominio convenuto una responsabilità oggettiva, in quanto custode del sottotetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.

In tema di proprietà del sottotetto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione pare avere due approcci diversi sia pur soltanto in parte discordanti tra di loro: un primo orientamento ritiene che per il sottotetto non operi la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., ma che per individuare a chi spetti la proprietà dello stesso occorre vagliare il titolo o, in mancanza, la funzionalità ai fini del potenziale uso comune da parte dei tutti i condomini, mentre un secondo orientamento ascrive il sottotetto, al pari delle altre parti comuni dell'edificio condominiale, nell'orbita dell'art. 1117 c.c. e lo assoggetta alla presunzione di comunione, salva la prova della titolarità dominicale esclusiva in favore di un singolo condomino.

Al primo orientamento aderiscono le sentenze n. 8968 del 20 giugno 2002 (*Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano*

*autonomo. In tale ultima ipotesi, l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale) e n. 18091 del 19 dicembre 2002 (In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è in primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune), mentre il secondo orientamento, più recente, è stato affermato dalla sentenza n. 17928 del 23 agosto 2007 (La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 cod. civ., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune. Da ciò consegue che chi voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova della proprietà esclusiva, non potendo essere determinanti, a questo proposito, né le risultanze dell'eventuale regolamento di condominio, né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino).*

Ciò premesso, ad avviso di chi scrive, pur essendo preferibile la tesi che annovera, in mancanza di diversa indicazione nel titolo di acquisto, il sottotetto tra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c. salva restando la possibilità di provare il contrario, e cioè la natura della titolarità esclusiva di quest'ultimo, nella fattispecie al vaglio del presente giudizio al medesimo risultato si perviene anche ritenendo rilevanti le potenzialità funzionali del sottotetto quale bene al servizio potenziale od esclusivo dei singoli condomini.

Pacifico il fatto che l'atto di assegnazione della proprietà dell'immobile [REDACTED] non abbia per nulla menzionato il sottotetto condominiale, nel presente caso è emerso che le caratteristiche strutturali e funzionali connotino il sottotetto quale parte comune dell'edificio condominiale: dalla documentazione fotografica allegata agli atti (vedi i docc. nn. 56, 57 e 58 del fascicolo di parte attrice) si evince infatti che il sottotetto in esame, costituito da un unico vano sovrastante gli appartamenti posti al secondo piano dello stabile, presenta nella

parte centrale un'altezza di circa 2 metri e 20 centimetri che consente ad una persona di normale altezza di potervisi addentrare e di poterne usufruire; che allo stesso si accede per il tramite di una botola sita nel soffitto del pianerottolo comune che consente indiscriminatamente il passaggio a terzi; e che all'interno del sottotetto transitano i cavi dell'impianto elettrico e dell'antenna televisiva nonché i tubi di esalazione condominiale.

Le caratteristiche sopra evidenziate indicano inequivocabilmente che il sottotetto in esame, lungi dall'assolvere all'unica funzione di isolare e proteggere l'appartamento sottostante dal caldo, dal freddo e dall'umidità costituendone una pertinenza e fungendo da mera camera d'aria isolante, rivela al contrario, in forma evidente ed obiettiva, per il modo stesso in cui risulta costruito, la sua destinazione ad uso comune a favore dei condomini, destinazione che costituisce, secondo quanto asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi la sentenza del Supremo Collegio n. 4509 del 15 maggio 1996, rv. n. 497621), il fatto noto ex art. 2727 c.c. posto dalla legge a base della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 del medesimo codice.

A tale conclusione militano vieppiù sia il testo del regolamento condominiale, di natura contrattuale, a mente del quale *"Sono di proprietà e uso comune indivisibile e irrinunciabile di tutti i condomini tutte quelle parti, locali, cose, impianti del lotto che, in base agli atti di acquisto, non risultino di proprietà individuale e esclusiva di un condomino"* (vedi l'art. 3.1 del regolamento condominiale sub doc. n. 40 del fascicolo di parte attrice), non avendo, nel presente caso, l'atto di acquisto dei signori [REDACTED] previsto alcunché per quanto riguarda la proprietà esclusiva del più volte menzionato sottotetto, sia la circostanza per cui il Condominio convenuto ha deliberato con il comune accordo dei condomini il rifacimento dello stato isolante del sottotetto a spese comuni, non essendo a tal uopo credibile, come asserito dalla difesa di parte convenuta, il fatto che il Condominio si sia sobbarcato i costi del rifacimento *"per puro spirito di altruismo e solidarietà condominiale"* onde *"andare incontro ai bisogni degli attori"* (vedi la comparsa conclusionale del convenuto a pagina 10).

Riconosciuta la natura di cosa comune del sottotetto condominiale soprastante l'appartamento dei [REDACTED], occorre a questo punto vedere se il Condominio odierno convenuto abbia posto in essere il fatto illecito denunciato dagli attori e, in caso di risposta positiva, se l'illecito sia imputabile al Condominio convenuto od al fatto colposo degli odierni attori.

Che lo stato della coibentazione del sottotetto fosse del tutto inadeguato ad assolvere alla funzione dell'isolamento della copertura dello stabile condominiale lo si evince da vari riscontri documentali pazientemente incasellati dalla difesa di parte attrice: lo si evince dalla perizia del [REDACTED] (vedi il doc. n. 11 del fascicolo di parte attrice), dalle risultanze del verbale del sopralluogo posto in essere dai tecnici dell'Asl della Provincia di Milano (vedi il doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice) e dalla perizia a firma geom. [REDACTED] [REDACTED] espletata nel corso del procedimento cautelare d'urgenza intentato dagli odierni attori [REDACTED] al Condominio convenuto (vedi il doc. n. 45 del fascicolo di parte attrice), mentre che la situazione all'interno dell'appartamento di proprietà degli attori [REDACTED] fosse, con particolare riguardo all'approssimarsi del periodo estivo, assai disagiata e ai limiti della sopportazione per chi vi risiedeva lo si ricava dal complessivo tenore contenutistico delle deposizioni testimoniali rese in nel corso dell'istruttoria orale in udienza - sulla cui attendibilità e veridicità questo Giudice non ha motivi per dubitare - deposizioni che sostanzialmente hanno confermato quanto asserito dagli attori con particolare riguardo alle elevate temperature che si registravano all'interno dell'appartamento anche a tarda sera e con riguardo ai pregiudizi di ordine relazionale ed esistenziale sopportati dai coniugi Gelati: assai eloquente sul punto appare la foto n. 3 di cui al doc. n. 57 di parte attrice che mostra due candele piegate per il calore spigionantesi dal soffitto dell'appartamento e che conferma inequivocabilmente quanto denunciato nel corso del giudizio dai condomini Gelati.

Appurato il cattivo stato di coibentazione del sottotetto comune dello stabile condominiale, di tale stato carente della copertura dello stabile condominiale risponde, in quanto custode ex art. 2051 c.c., il Condominio convenuto (vedi le sentenze del Supremo Collegio n. 3753 del 15 aprile 1999, rv. n. 525419, e n. 12211 del 20 agosto 2003, rv. n. 566022), al quale incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno e di rimuovere le cause del danno arrecato alle porzioni di proprietà esclusiva di una dei condomini, salva la prova del fortuito.

Quantunque poi la giurisprudenza del Supremo Collegio abbia ammesso l'effetto liberatorio del custode da ogni responsabilità soltanto nel caso in cui questi sia stato in grado di fornire la prova che il danno è stato cagionato dal fatto del terzo con efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (vedi la sentenza del Supremo Collegio n. 10556 del 23 ottobre 1998, rv. n. 520044), tale prova non è stata minimamente fornita nella fattispecie oggetto

del presente giudizio ad opera del Condominio convenuto: quest'ultimo è sicuramente da ritenere responsabile per il mancato isolamento della copertura dell'edificio condominiale. Risulta infatti dagli atti depositati da parte attrice che, nonostante i vari solleciti inviati dagli attori [redacted] all'amministratore del Condominio (vedi i docc. nn. 4, 5, 9, 13, 32, 43 del fascicolo parte attrice), parte convenuta ha tenuto un comportamento attendista ed ambiguo da una parte prendendo atto del pessimo stato manutentivo del tetto (vedi i docc. nn. 2, 10, 12, 16 del fascicolo parte attrice), e dall'altro procrastinando ingiustificatamente gli interventi necessari ad effettuare le riparazioni del sottotetto onde ovviare ai danni cagionati agli odierni attori e/o ad attenuarne gli effetti (vedi sul punto i docc. nn. 18, 23, 29, 31 e 52 del fascicolo di parte attrice).

Nessun comportamento concorrente nella causazione dell'illecito ex art. 1227, primo comma, c.c., e nell'aggravamento delle relative conseguenze, può essere imputato agli odierni attori: sul punto è stravagante l'assunto difensivo di parte convenuta secondo cui l'atteggiamento attendista degli odierni attori, rei di non aver azionato immediatamente lo strumento cautelare e la successiva azione di merito nei confronti del Condominio convenuto ma di aver cercato di interloquire con il Condominio convenuto al fine del bonario e concordato componimento della vicenda, avrebbe peggiorato gli eventi, dovendosi al contrario dare atto ai [redacted] di aver cercato di evitare sino all'ultimo l'instaurarsi del contenzioso giudiziario con il Condominio sino a quando vi fosse un barlume di speranza per una soluzione concordata della vicenda.

Le conseguenze di cui sopra comportano la conferma dell'ordinanza ex art. 669 *octies* c.p.c. (per reperire la quale vedi il doc. n. 46 del fascicolo di parte attrice) emessa in data 5 maggio 2005 dal Tribunale di Milano nei confronti del Condominio [redacted] di [redacted] [redacted] in Trezzano Sul Naviglio, nonché la condanna di quest'ultimo all'esecuzione a propria cura e spese delle opere specificatamente indicate nella ordinanza medesima.

Accertato l'esistenza di un illecito aquiliano posto in essere dal Condominio convenuto ai danni degli odierni attori, accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva ed inerte del Condominio convenuto e l'evento dannoso – il danno evento - cagionato agli odierni attori, accertata infine la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa inescusabile – e financo del dolo (vedi a tal proposito il verbale assembleare del 27 giugno 2005 a pagina 2, sub doc. n. 52 del fascicolo di parte attrice, dove l'assemblea del Condominio convenuto ha messo



addirittura in dubbio la necessità dei lavori così come accertata dal Tribunale in sede del più volte citato procedimento cautelare d'urgenza intercorso tra le parti di causa prima del presente giudizio) - a carico di parte convenuta, occorre a questo punto individuare se ed in che misura sia verificato un danno risarcibile - il danno conseguenza - a favore degli attori ed in che misura riconoscerlo.

Nessun danno deve essere riconosciuto agli attori [redacted] i quali del resto non ne hanno richiesto la liquidazione né hanno addotto o provato alcuna circostanza a fondamento di una eventuale domanda di condanna a carico del Condominio convenuto.

Quanto agli attori [redacted] il risarcimento dovuto dal Condominio convenuto va riconosciuto e quantificato nei limiti di seguito indicati, distinguendo tra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.

Quanto al danno patrimoniale subito, gli attori [redacted] hanno dimostrato di aver sostenuto delle spese al fine di attenuare le conseguenze dannose dell'illecito perpetrato ai loro danni: in particolare sono state sostenute spese per l'installazione di due condizionatori per complessivi Euro 2.202,23 (vedi i docc. nn. 65 e 66 del fascicolo di parte attrice) e per la posa di un terzo climatizzatore con il costo di Euro 557,00 (vedi il doc. n. 67 del fascicolo di parte attrice); considerato da un lato che tali spese sono state affrontate dagli attori [redacted] sicuramente per lenire le elevate temperature dell'appartamento di loro proprietà e dall'altro che comunque trattasi di spese che hanno comportato delle migliorie all'immobile che durano nel tempo, appare equo liquidare a favore degli attori ed a carico del Condominio convenuto la somma di Euro 1.379,62, pari alla metà delle spese globalmente considerate, oltre interessi legali decorrenti dalla data dei singoli esborsi sino all'effettivo saldo.

Nulla al contrario è dovuto per le spese sostenute dai [redacted] in ordine ai lavori posti in essere dal Condominio convenuto ai fini della coibentazione del sottotetto, dal momento che i [redacted] al pari di tutti gli altri condomini, sono per legge obbligati a concorrere alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle cose comuni in proporzione al valore della rispettiva proprietà: l'eventuale presenza di vizi e/o difetti delle opere eseguite dovrà essere fatta valere nei confronti dell'impresa che ha espletato i lavori in caso di cattiva od inesatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte con i condomini.

Del pari nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno dei signori [redacted] e/o per la riduzione della loro capacità lavorativa dovuta alle precarie condizioni personali degli odierni attori: sulla riduzione dei corrispettivi erogati agli attori [redacted] non sono emersi elementi chiari né univoche diminuzioni pecuniarie in merito alla corresponsione degli emolumenti percepiti, né, ad ogni buon conto, può ritenersi sussistente il nesso di causalità, secondo il criterio della regolarità causale od adeguatezza sociale, tra lo stato di prostrazione fisica della signora [redacted] e l'anticipata cessazione dal rapporto di lavoro posta in essere da quest'ultima.

Rimane da acclarare e, se del caso, quantificare, il danno non patrimoniale subito dagli attori [redacted] in conseguenza del fatto illecito posto in essere nei loro confronti dal Condominio convenuto.

Le deposizioni testimoniali, rese tra l'altro da due medici che hanno avuto in cura per molti anni l'attrice [redacted] (teste [redacted]), hanno senza ombra di dubbio accertato che, a causa delle elevate temperature registrate nell'appartamento di proprietà di parte attrice e della conseguente invivibilità degli ambienti domestici, gli odierni attori hanno dovuto subire una condizione di vita all'interno delle mura domestiche assai disagiata, il che ha comportato per la signora [redacted] l'insorgenza di gravi malesseri psicofisici nonché la necessità di sottoposizione ad una lunga terapia farmacologica. (vedi in particolare i docc. n. 33 e da 80 a 87 del fascicolo di parte attrice); i disagi subiti a causa delle elevate temperature dagli attori [redacted] nello svolgimento delle ordinarie questioni domestiche sono stati altresì confermati dal teste [redacted] nipote dei [redacted], che ha asserito che gli zii erano costretti a spostare il materasso in soggiorno per cercare refrigerio, e dalla teste [redacted] collega di lavoro della [redacted], che ha confermato lo stato di prostrazione della [redacted] anche quando quest'ultima si trovava sul luogo di lavoro a causa della perdurante insonnia cagionata dalle elevate temperature notturne.

Ciò premesso, occorre vedere se tale stato di malessere e disagio psicofisico sostenuto dai [redacted] possa essere foriero di ristoro patrimoniale alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte con riferimento alla nota pronuncia a Sezioni Unite sul danno non patrimoniale del novembre del 2008.

La sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite ha sostanzialmente ribadito la concezione dualistica del risarcimento del danno classificando quest'ultimo nella duplice categoria del

danno patrimoniale e non patrimoniale ed individuando nell'art. 2059 c.c., in base ad una lettura costituzionalmente orientata, l'unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale; ha sottolineato ancora una volta come sia da evitare la duplicazione delle voci di danno risarcibili ed ha ribadito una concezione unitaria del danno non patrimoniale a prescindere dalle etichette utilizzate dai pratici ai fini dell'individuazione delle distinte tipologie di danno da ristorare, negando una valenza autonoma alla categoria del danno esistenziale rispetto al danno non patrimoniale unitariamente considerato. Quest'ultimo continua ad essere risarcito, sostiene la Corte, oltre che nei casi determinati dalla legge, come ad esempio nel caso della commissione di reati, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Sono altresì risarcibili, ha aggiunto la Corte, gli ulteriori pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico, purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto all'integrità psicofisica, ipotesi che, ad avviso di questo Giudice, si è verificata nel caso al vaglio della presente fattispecie.

Infatti l'illecito perpetrato dal Condominio convenuto nei confronti degli odierni attori ha violato il loro diritto costituzionalmente garantito alla inviolabilità ed intangibilità del domicilio inteso come diritto a vivere serenamente e senza illecite interferenze esterne la propria sfera familiare all'interno delle mura domestiche, individuando nel domicilio domestico e nell'intimità dell'esistenza quotidiana all'interno della propria abitazione, in base agli artt. 2 e 14 della Costituzione, il luogo primario nel quale ciascun individuo svolge e consolida la propria personalità al riparo da illecite turbative sia *uti singulis* che nell'ambito del consorzio familiare.

Sempre avendo quale parametro l'insegnamento autorevole della Suprema Corte e seguendone la rotta (*La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza,*

con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.....), pare a questo Giudice che, sulla base delle risultanze di causa come sopra delineate, l'offesa arrecata dalla condotta illecita del condominio convenuto alla sfera soggettiva sostanziale degli odierni attori sia di gravità tale da consentire l'accesso, nella presente fattispecie, alla tutela risarcitoria a favore dei coniugi Gelati.

Quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale, questo Giudice, avvalendosi dei propri poteri equitativi, stima equo operare nel modo seguente: considerati i tre mesi estivi giugno, luglio ed agosto – unico periodo in cui può essere ammesso un risarcimento - per il lasso di tempo che va dal 1999 compreso sino al 2005, essendo i lavori di sistemazione della coibentazione del sottotetto stati terminati nel febbraio 2006, moltiplicato il numero dei tre mesi per gli anni inclusi nel suddetto periodo (sette), si ottiene il numero complessivo di 21 mesi; ritenuta congrua la somma di Euro 250,00 per ogni singolo mese, la somma a titolo di danno non patrimoniale che deve essere riconosciuta alla signora [REDACTED] ammonta a complessivi Euro 5.250,00 (Euro 250,00 \* 21 = Euro 5.250,00) considerata in moneta attuale; al consorte [REDACTED] che pur avendo subito i medesimi disagi ha riportato un danno inferiore, va riconosciuta, sempre in moneta attuale, la complessiva somma di Euro 1.750,00, somma che costituisce un terzo di quanto riconosciuto alla moglie in conseguenza dell'incidenza minore che il fatto illecito ha avuto con riguardo all'attore [REDACTED]. Per entrambi gli importi sopra individuati decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.

[REDACTED] di [REDACTED] in Trezzano Sul Naviglio convenuto infine deve essere condannato, nella misura indicata in dispositivo, al pagamento, a favore degli attori [REDACTED] delle spese da questi ultimi sostenute per il presente giudizio nonché al pagamento delle spese sostenute per la pregressa fase cautelare, ivi compreso il costo della c.t.u. d'ufficio espletata in seno al procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e della consulenza di parte di cui gli attori si sono avvalsi; inammissibile è al contrario la

domanda di condanna degli attori al pagamento delle spese della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., essendo la domanda di competenza del Giudice dell'esecuzione.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- 1) in accoglimento della domanda degli attori [redacted] conferma il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano in data 5 maggio 2005;
- 2) condanna il [redacted] di [redacted] in Trezzano Sul Naviglio all'esecuzione a propria cura e spese delle opere specificatamente indicate nella ordinanza di cui al punto precedente;
- 3) condanna il [redacted] di [redacted] in Trezzano Sul Naviglio al pagamento, a favore degli attori [redacted] e [redacted] della somma di Euro 1.379,62, oltre interessi legali su tale somma decorrenti dalla data dei singoli esborsi che la compongono sino all'effettivo saldo;
- 4) condanna il [redacted] di [redacted] in Trezzano Sul Naviglio al pagamento, a favore dell'attore [redacted] della somma di Euro 1.750,00 liquidata in moneta attuale, oltre gli interessi legali su tale somma decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- 5) condanna il [redacted] di [redacted] in Trezzano Sul Naviglio al pagamento, a favore dell'attrice [redacted] della somma di Euro 5.250,00 liquidata in moneta attuale, oltre gli interessi legali su tale somma decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- 6) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- 7) pone le spese della c.t.u. d'ufficio, espletata in seno al procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e della consulenza di parte di cui gli attori si sono avvalsi a carico di parte convenuta;
- 8) condanna il convenuto [redacted] di [redacted] in Trezzano Sul Naviglio alla refusione delle spese sostenute dagli attori

[REDACTED]

[REDACTED] nella fase cautelare, spese che si liquidano in Euro 354,27 per anticipazioni, Euro 513,26 per spese, Euro 1.597,00 per diritti ed Euro 1.250,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali 12,50 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- 9) condanna il convenuto [REDACTED] di [REDACTED] in Trezzano Sul Naviglio alla refusione delle spese sostenute dagli attori [REDACTED] nel presente giudizio, spese liquidate in Euro 343,85 per anticipazioni, Euro 300,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 4.300,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali 12,50 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Milano, 11 maggio 2009.

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

*Giacomo Rota*

